



## Accordo di modifica e transazione

tra

**EDISON S.p.A.**, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale di euro 5.291.700.671,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 06722600019 e Partita I.V.A. 08263330014, qui rappresentata dall'Ing. Pierre Vergerio, in qualità di *Chief Operating Officer*

(nel seguito anche: **"Edison"** o **"la Società"**)

ed il

**COMUNE DI PIATEDA**, con sede municipale in via Ragazzi del '99 n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*, geom. Aldo Parora

(nel seguito anche: **"Comune"**)

(Edison e il Comune saranno altresì definiti congiuntamente come le **"Parti"**)

### Premesso che



- 1) Tra le il Comune ed Edison (o suoi danti causa) sono stati firmati, tra gli altri, accordi e convenzioni:
  - a. convenzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tronco di strada dal bivio per Monno alla Centrale di Vedello (la **"Convenzione"**), intervenuta tra Falck ed il Comune in data 9 novembre 1984;
  - b. scrittura privata sottoscritta in data 21 maggio 2009 tra Edison ed il Comune, relativa al formale trasferimento al Comune della titolarità del tratto stradale Piateda-Gaggio, per la parte realizzata da Edison, e alla definizione degli interventi da eseguire sul tratto di strada Monno-Vedello (la **"Scrittura Privata"**);
  - c. atto di cessione e costituzione di servitù del 17 ottobre 1942, trascritto dall'ufficio delle Ipotecche di Sondrio in data 8 dicembre 1942, relativo, tra l'altro, alla costituzione a favore di Edison di servitù di passaggio in vari tratti di galleria e alla costituzione di servitù perpetua di elettrodotto riguardante alcune linee elettriche e telefoniche (la **"Cessione"**);
- 2) Edison è nel frattempo succeduta alla Società Anonima Acciaierie Ferriere Lombarde Falck (**"Falck"**).
- 3) Edison è titolare di una concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico, originariamente assentita con decreto di concessione n. 4810 del 22 dicembre 1949, poi prorogata con decreto regionale n. 959 del 27 gennaio 2005 articolo 1 costituita da una molteplicità di derivazioni, coordinate nel complesso impiantistico detto del "Venina -

EDISON S.p.A.

Armisa", situato, per gran parte della propria estensione, all'interno del territorio del Comune (la "Concessione").

- 4) Il complesso del "Venina – Armisa" rappresenta per Edison un elemento di fondamentale importanza nell'organizzazione strategica del proprio comparto idroelettrico e la Società ha da tempo instaurato con il Comune un fattivo rapporto di collaborazione per la gestione del territorio e delle infrastrutture ubicate nel territorio comunale.
- 5) Con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, R.G. n. 167/2008, il Comune avviava un giudizio per chiedere l'annullamento dei provvedimenti regionali con i quali sono stati approvati i progetti presentati da Edison per l'adeguamento delle opere di presa del sistema di produzione idroelettrico denominato "Venina-Armisa" agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale (il "Processo").

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

### **ARTICOLO 2 - EFFICACIA E DURATA**

Il presente accordo sarà produttivo di effetti per le Parti dalla data della sua sottoscrizione e fino alla scadenza della Concessione.

### **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI IRRIGUI E CIVICI**

**3.1** Con il presente accordo le Parti intendono ribadire l'impegno di Edison, assunto mediante accordi verbali antecedenti alla costruzione da parte del Comune nel 1995 della rete di acquedotto che collega la località Monno all'abitato di Busteggia e da esso gestita in conformità alla normativa vigente, a rilasciare un quantitativo integrativo di acqua non superiore a 7,5 l/s nel periodo che va dall'inizio di maggio fino alla fine di ottobre, in seguito a motivata richiesta scritta del Comune.

Tale richiesta di portate integrative potrà essere avanzata dal Comune solamente nel periodo e nei limiti di portata indicati nel presente art. 3.1.

**3.2** Il Comune, proprietario delle infrastrutture per il trasporto di acqua ad uso potabile, solleva Edison da tutti gli obblighi derivanti da convenzioni stipulate in passato inerenti la captazione e la distribuzione di acqua potabile nel Comune.

### **ARTICOLO 4 – MANUTENZIONE STRADE**

In considerazione del fatto che Edison, per potere accedere alle parti superiori dei propri impianti, utilizza alcune delle strade di proprietà del Comune e che in certi periodi dell'anno l'utilizzo delle anzidette strade si intensifica, le Parti concordano che la manutenzione stradale sarà ripartita come segue.

#### **4.1 Tratto Monno – Vedello**

**4.1.1.** Ad integrazione dell'art. 1 della Convenzione, le Parti intendono precisare che la manutenzione ordinaria include anche il taglio di arbusti, ramaglie e piante per una distanza dalla sede stradale di 1m a valle ed di 3 m a monte e verrà eseguita da parte di Edison nel periodo



*P. Vignani*

compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di ogni anno, fino a scadenza del presente accordo. Resta a carico del Comune l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di tale attività.

**4.1.2** Tutte le altre disposizioni della Convenzione si intendono mantenute e pienamente in vigore.

#### **4.2 Tratto Piateda Alta – Gaggio**

Permo restando quanto stabilito nella Scrittura Privata, Edison provvederà allo sgombero della neve e alla sabbiatura nel periodo invernale.

#### **4.3 Tratto Vedello – Agneda – Cornasco e Vedello – Ambria**

Edison si impegna a versare ogni anno al Comune la somma forfettaria di € 15.000,00 (somma soggetta ad adeguamento annuale all'ISTAT) a titolo di compartecipazione per la manutenzione dei tratti di strada Vedello – Agneda – Cornasco e Vedello – Ambria, da svolgersi a cura del Comune.

### **ARTICOLO 5 – OGGETTO DELLA TRANSAZIONE**

**5.1** Con il presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che:

**A)** il Comune rinuncia

1. a qualsiasi pretesa come rivendicata nel Processo di cui alle premesse, ivi compresa quella relativa alle modalità di rilascio del DMV, in merito alla Concessione e agli atti ad essa correlati, nonché
2. agli atti del Processo medesimo, attivandosi per la sua estinzione "a spese compensate";

**B)** Edison si impegna:

1. a non opporsi in alcun modo, né in sede amministrativa né in sede civile, alla futura richiesta, da parte del Comune alla Provincia di Sondrio, relativa ad una maggiore derivazione di acqua nella condotta di adduzione idrica che collega la località Pagani alla località Castellaccio, per una portata d'acqua nella condotta nella misura complessiva non superiore a 60 l/s medi e 100 l/s massimi e, comunque, ad attivarsi per tutto quanto nelle proprie facoltà al fine di permettere al Comune di esercitare il prelievo di cui sopra;
2. ad effettuare gli interventi di cui al precedente art. 4.2;
3. a corrispondere al Comune



a- la somma di € 15.000,00 all'anno (somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT) da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno, a titolo di compartecipazione per la manutenzione dei tratti di strada Vedello – Agneda – Cornasco e Vedello – Ambria, da svolgersi a cura del Comune;

b- la cifra di € 40.000,00 quale contributo "una tantum" per la pavimentazione del tratto stradale Vedello – Agneda. Modalità e tempi di erogazione del contributo verranno definite con successivi accordi.

**5.2** Tutte le altre convenzioni, scritture private, accordi di qualsiasi natura, inclusa la Concessione, sottoscritti in precedenza dalle Parti o dai loro danti causa, si intendono pienamente efficaci e

*A. Verga*

EDISON S.p.A.



vincolanti, nei limiti delle prestazioni non ancora esaurite, fino a loro espressa modifica o revoca da parte delle Parti medesime.

#### **ARTICOLO 6 – SPESE E IMPOSTE**

Le spese e le imposte per l'eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico di entrambe le Parti.



#### **ARTICOLO 7 – CONFORMITA' AL D. LGS. n.231/2001**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto dal D. Lgs. n.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare Edison dichiara, ed il Comune prende atto impegnandosi al rispetto della citata normativa, di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n.231/2001.

L'omissione o l'inosservanza, anche parziale, da parte delle Parti delle procedure o comportamenti stabiliti dal D. Lgs. n.231/2001, come peraltro la commissione da parte di soggetti che agiscano in nome e per conto delle Parti stesse di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D. Lgs. n.231/2001 derivanti dall'esecuzione del presente atto o comunque di altri ad esso connessi e relativi, costituisce grave inadempimento dello stesso con diritto in tal caso, per ciascuna delle Parti, di recedere e/o di risolvere il presente atto.

In tal caso, l'esercizio del suddetto diritto di recesso e/o di risoluzione avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra nonché ferma restando l'obbligazione di manlevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

#### **ARTICOLO 8 – PARTI CORRELATE**

Le Parti si danno reciprocamente atto di non essere "Parti Correlate" ai sensi della procedura adottata da Edison S.p.A. per la disciplina delle operazioni con parti correlate tra cui sono ricomprese le categorie di soggetti individuati dallo IAS 24 nonché le società A2A S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A, EdF S.A., Iren S.p.A, Sel S.p.A. e le loro rispettive controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

#### **ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

*R. Vignani*


EDISON S.p.A.

**ARTICOLO 10 – CLAUSOLA FINALE**


Edison ed il Comune dichiarano di essere soddisfatti della composizione dei rispettivi diritti ed obblighi indicati nel presente accordo e che, al di fuori di quanto qui espressamente previsto e concordato, il Comune nulla avrà da pretendere da Edison rispetto a quanto già pattuito nel presente accordo.

Piateda, li 5 ottobre 2011

Edison S.p.A.



Per il Comune di Piateda  
Il Sindaco *pro tempore*



AGENZIA DELLE ENTRATE  
D<sup>o</sup> I MILANO - UT di Milano 1

REGISTRATO IN DATA 20/10/11 SERIE 3 N. ~~464~~ 13411  
CON € 3.900,00 a Fumiture vecante // 00

PER DELEGA DEL DIRETTORE  
PROVINCIALE

Michela Garrubba  
IL FUNZIONARIO

DOLCE G.  
